Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Mercoledì, 12 maggio | Numero 112

Domani, 13 maggio 1920, ricorrendo una delle feste determinate dal R. decreto 4 agosto 1913, n. 1027, non si pubblicherà la " Gazzetta Ufficiale ,,.

AVVISO DI SPEDIZIONE
del 2° volume della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del 1919

Si rende noto agli abbonati ed a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo che si è ora ultimata la distribuzione del 2° volume della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dell'anno 1919.

Gli eventuali reclami per il mancato recapito del medesimo dovranno indirizzarsi al R. Ufficio gestione leggi e decreti in Roma, via Giulia, n. 52, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto prescrive l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che, scorso detto termine, essi non verranno più ammessi e gli interessati dovranno pagare il volume che richiederanno.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 536 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 469;
Visto il R. decreto 29 aprile 1915, n. 592;
Visto il decreto Luogotenenziale 20 aprile 1919, numero 663;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La qualifica di 1° tenente di vascello e di 1° capitano di cui al decreto Luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 663, è estesa ai tenenti di vascello ed ai capitani in servizio attivo permanente di tutti i corpi e ruoli della R. marina che abbiano la stessa anzianità di guardiamarina e di sottotenente dei colleghi di qualsiasi corpo e ruolo della R. marina promossi, per anzianità, al grado di capitano di corvetta o grado corrispondente.

I tenenti di vascello ed i capitani dei corpi e ruoli della Regia marina in congedo, di qualunque categoria, assumono la qualifica di 1° tenente di vascello o di 1° capitano allorquando l'abbiano assunta quelli in servizio attivo permanente di pari anzianità del rispettivo corpo e ruolo.

Agli effetti del presente decreto i capitani ingegneri e medici della Regia marina si considerano nominati sottotenenti in servizio attivo permanente, nel rispettivo corpo, 18 mesi prima della loro nomina a tenente.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 2 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 592, si applicano anche agli effetti del presente decreto.

Art. 3.

La indennità fissa e le altre eventuali di cui all'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 663, spetteranno ai primi tenenti di vascello ed ai

primi capitani nominati tali a senso dei precedenti articoli, soltanto a partire dal momento in cui essi avrebbero acquistato il diritto alla qualifica, a sensi del citato articolo 2 del decreto Luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 663.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 540 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la vendita dell'immobile di proprietà dello Stato già adibito a sede del R. Consolato a Boma (Congo).

La somma ricavata dalla vendita sarà versata in tesoreria ed imputata al bilancio generale dell'entrata.

Art. 2.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di una somma corrispondente a franchi belgi 80,000 da iscrivere con decreto del ministro del tesoro nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri esercizio 1919-920 e da destinare alle spese di costruzione e di arredamento di una casa ad uso di sede del R. Consolato a Kinshassa.

Art. 3.

Per tutti gli atti riguardanti la vendita di cui all'art. 1 e le spese di cui all'art. 2 è data facoltà di derogare dalle norme vigenti in materia di contabilità e di opere pubbliche nonchè dalla legge 26 luglio 1888, n. 5594.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 478 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 marzo 1920, n. 304;

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;

Ritenuta l'opportunità di trasferire nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici i fondi per l'elettrificazione delle ferrovie inscritti nello stato di previsione del soppresso Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari, salvo provvedere alla definitiva distribuzione quando sarà stato emanato il decreto di cui al capoverso dell'art. 6 del R. decreto 21 marzo 1920, n. 304;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro per l'industria, commercio e lavoro e col ministro dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi di bilancio del soppresso Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari in conto competenza e in conto residui, sono distribuiti fra il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, il Ministero dei lavori pubblici e l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in conformità delle annesse tabelle, firmate, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

Tutti gli atti emessi con imputazione ai capitoli di cui alle annesse tabelle, concernenti lo stato di previsione del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari, si intendono riferiti ai corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, del Ministero dei lavori pubblici e dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo risulta dalle tabelle medesime.

Art. 3.

Le disposizioni risultanti da atti registrati alla Corte dei conti in ordine alla imputazione delle spese per le capitanerie di porto, sostenute con i fondi dello stato di previsione del Ministero della marina posteriormente al 31 dicembre 1919, nonchè quelle circa il trasporto delle rimanenze a debito e a credito alla stessa data sulle anticipazioni fatte dal Ministero della marina alle capitanerie di porto, s'intendono riferite ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, anzichè di quello del soppresso Ministero dei trasporti.

Similmente nello stato di previsione di quest'ultimo Ministero saranno trasferiti, con decreto del ministro del tesoro, i residui che risulteranno accertati al 30 giugno 1920 col conto consuntivo per l'esercizio 1919-1920 sui capitoli dello stato di previsione del Ministero della marina riguardanti le capitanerie di porto.

Art. 4.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — DE NAVA — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Tabella A.

TABELLA dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari per l'esercizio finanziario 1919-920 che sono trasferiti nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio e il lavovo per l'esercizio stesso.

N. dei capitoli del Ministero tasporti	N. dei capitoli del Ministero della industria, commercio e lavoro	DENOMINAZIONE	Competenza 1919-920	Residui accertati col consuntivo 1918-919
		PARTE ORDINARIA.		
		Marina mercantile - Esercizio della navigazione - Aeronautica.		
		Spese generali.		
1	63-*bis*	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi, assegni ed indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	466,920 —	52,782 79
2	63 *ter*	Ministero - Spese varie d'ufficio	201,220 —	107,039 35
2-*bis*	63-IV	Spesa per telegrammi interni di Stato emessi dagli uffici provinciali	15,000 —	—
3	63-V	Residui passivi eliminati a' sensi dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	per memoria	—
4	63-VI	Spese di liti e di arbitramenti - Spese di coazioni, risarcimenti ed altre accessorie relative al demanio pubblico marittimo (Spesa obbligatoria)	13,000 —	1,020 01
5	63-VII	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . .	33,000 —	3,607 36
6	63-VIII	Compensi per lavori o servizi straordinari di qualsiasi natura al personale di ruolo o fuori ruolo comunque retribuito appartenente al Ministero o ad altre Amministrazioni dello Stato	319,200 —	33,609 14
7	63-IX	Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio	16,670 07	16,539 67
8	63-X	Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione della marina mercantile e loro famiglie	1,000 —	—
9	63-XI	Spese casuali	14,000 —	2,892 40
10	63-XII	Spese per il Consiglio superiore della marina mercantile e per i Comitati e le Commissioni di carattere permanente e temporaneo	20,000 —	6,551 10
11	63-XIII	Spese di trasferta, di missioni e di ispezioni del personale in genere nell'interesse dei vari servizi della marina mercantile	88,290 —	7,816 64
12	63 XIV	Fitto di locali privati ad uso dell'Amministrazione centrale (Spesa fissa)	103,000 —	20,500 —
13	63-XV	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,500 —	525 —
		Debito vitalizio.		
14	63-XVI	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	110,000 —	566 62
15	63-XVII	Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	2,500 —	—
		Spese per la marina mercantile.		
16	63-XVIII	Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi.	10,000 —	—
17	63-XIX	Indennità speciali al personale addetto ai servizi della marina mercantile	7,200 —	1,777 97
18	63-XX	Sussidi alla gente di mare e loro famiglie.	3,200 —	—

N. dei capitoli del Ministero trasporti	del Ministero della industria, commercio e lavoro	DENOMINAZIONE	Competenza 1919 920	Residui accertati col consuntivo 1918-919
19	63-XXI	Spesa per la vigilanza della pesca marittima	3,000 —	1,169 89
20	63-XXII	Sovvenzione alla Cassa invalidi della marina mercantile e sovvenzioni ad Istituti, associazioni e Società varie attinenti alla marina mercantile	283,830 66	279,730 66
20-bis	63-XXIII	Annualità a favore della Cassa degli invalidi della marina mercantile (R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996)	750,000 —	—
21	63-XXIV	Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (Legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880) (spesa obbligatoria)	27,000 —	24,630 70
22	63-XXV	Compensi per le costruzioni navali stabiliti dalla legge 13 luglio 1911, n. 745, e dal decreto Luogotenenziale del 10 agosto 1916, n. 1031, da convertirsi in legge e premi di navigazione stabiliti dalle leggi 23 luglio 1896, n. 318, e 16 maggio 1901, n. 176 Spese di visita e perizie per l'esecuzione di dette leggi	10,970,000 —	28,744,951 39
23	63-XXVI	Compensi di navigazione alle navi da carico nazionali, in base alla legge 22 giugno 1913, n. 784	2,300,000 —	1,435,991 44
23-bis	63-XXVII	Ufficiali delle capitanerie di porto - Stipendi ed assegni	562,200 —	—
23-ter	63-XXVIII	Personale d'ordine, bassa forza e inservienti locali delle capitanerie di porto	659,435 —	—
23-IV	63-XXIX	Spese di trasferta e di missione del personale delle capitanerie di porto	17,705 —	—
23-V	63-XXX	Manutenzione e miglioramento dei fabbricati delle capitanerie di porto - Fitto di locali e canoni d'acqua	90,967 01	—
23-VI	63-XXXI	Spese d'ufficio e indennità speciali al personale delle capitanerie di porto	21,755 —	—
23-VII	63-XXXII	Arredamenti delle capitanerie di porto e spese relative	33,495 —	—
		Spese per i servizi marittimi.		
24	63-XXXIII	Indennità speciali ai commissari governativi (RR. consoli e ufficiali portuali)	12,000 —	6,650 11
25	63-XXXIV	Spese concernenti la visita del materiale nautico delle Società sovvenzionate e per acquisto di carte nautiche e di pubblicazioni riflettenti i servizi marittimi	3,000 —	3,000 —
26	63-XXXV	Acquisto, manutenzione e custodia di boe d'ormeggio e di altri galleggianti adibiti al servizio postale	6,250 —	158 86
27	63-XXXVI	Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi	21,370,900 —	40,372,558 10
28	63-XXXVII	Compensi a Società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria)	270,000 —	595,635 —
28-bis	63-XXXVIII	Compensi per lavori e servizi straordinari prestati nell'interesse della Direzione generale del traffico marittimo (Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1917, n. 1306)	50,000 —	40,081 01
28-ter	63-XXXIX	Compensi per lavori e servizi straordinari prestati nell'interesse dei Regi commissari straordinari per l'esercizio dei porti	20,000 —	2,277 95
		Esercizio della navigazione. **Spese per l'esercizio della navigazione con le isole.**		
28-IV	63-XL	Personale stabile, in prova e avventizio - Stipendi, paghe e competenze accessorie	2,445,000 —	—
28-V	63-XLI	Forniture, spese ed acquisti	2,435,000 —	—
28-VI	63-XLII	Indennizzi	per memoria	—
28-VII	63-XLIII	Ancoraggi e spese portuali	173,000 —	—
28-VIII	63-XLIV	Noleggio di piroscafi	per memoria	—

N. dei capitoli del Ministero trasporti	del Ministero della industria, commercio e lavoro	DENOMINAZIONE	Competenza 1919-920	Residui accertati col consuntivo 1918-919
		Spese per l'esercizio della navigazione dello stretto di Messina.		
28-IX	63-XLV	Personale stabile, in prova e avventizio - Stipendi, paghe e competenze accessorie	600,000 —	—
28-X	63-XLVI	Forniture, spese ed acquisti	800,000 —	—
		Spese per l'aeronautica.		
28-XI	63-XLVII	Stipendi ed assegni diversi al personale civile e militare centrale e provinciale	150,000 —	—
28-XII	63-XLVIII	Indennità varie	10,000 —	—
28-XIII	63-XLIX	Spese generali, spese varie, spese d'ufficio, minute spese, spese di rappresentanza, spese casuali e spese per le missioni all'estero	300,000 —	—
28-XIV	63-L	Sussidi al personale	5,000 —	—
28-XV	63-LI	Compensi per lavori straordinari	150,000 —	—
28-XVI	63-LII	Spese relative al materiale mobile ed al naviglio aereo, provvista di materiali di consumo, mercedi di lavoro, studi ed esperienze, contributi, premi e concorsi, scuole, rimborsi di spesa, servizi di comunicazioni aeree	5,260,000 —	—
28-XVII	63-LIII	Lavori di mantenimento, restauro agli immobili aeronautici, fitti d'immobili e canoni d'acqua, risarcimento di danni	200,000 —	—
		PARTE STRAORDINARIA.		
		Marina mercantile - Esercizio della navigazione - Aeronautica.		
		Spese generali.		
29	80-*bis*	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo con stipendio non superiore alle L. 10.000 annue al netto degli aumenti stabiliti col decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 (Decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314)	241,420 —	8,954 42
30	80-*ter*	Retribuzioni al personale avventizio dell'Amministrazione centrale dei trasporti (Art. 8 decreto Luogotenenziale 23 aprile 1919, n. 669)	—	11,232 34
31	80-IV	Retribuzioni al personale avventizio per i servizi del traffico marittimo e dei carboni	—	19,545 57
31-*bis*	80-V	Personale avventizio dell'Amministrazione centrale - Retribuzioni	181,500 —	—
32	80-VI	Indennità temporanea mensile al personale avventizio (Decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1918, n. 1314, e decreto Reale 20 luglio 1919, n. 1232)	226,060 —	12,145 18
		Spese per la marina mercantile.		
33	80-VII	Spese per sussidi ai pescatori, mutui ed altri provvedimenti per la conservazione e l'incremento del naviglio da traffico e da pesca (Decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1119; 24 agosto 1915, n. 1312; 23 dicembre 1915, n. 1880; 8 giugno 1916, n. 737; 29 aprile 1917, n. 698; 14 febbraio 1918, n. 336)	1,250,000 —	14,751 15
34	80-VIII	Spesa dipendente dalla concessione del godimento della tariffa ridotta vigente per i militari sulle linee ferroviarie e di navigazione esercitate dalle ferrovie dello Stato ai componenti gli equipaggi delle navi mercantili nazionali requisite, sequestrate o noleggiate dallo Stato (Decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1020)	480,000 —	257,987 92
35	80-IX	Spese pel funzionamento del R. commissario per l'esercizio del porto di Livorno (Decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1378)	10,000 —	1,597 31

N. dei capitoli del Ministero trasporti	del Ministero della industria, commercio e lavoro	DENOMINAZIONE	Competenza 1919-920	Residui accertati col consuntivo 1918-919
36	80-X	Soprassoldo o indennità agli equipaggi delle navi mercantili requisite, noleggiate o sequestrate dallo Stato (Decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1392)	24,200,000 —	—
37	80-XI	Liquidazione definitiva delle indennità dovute per infortunî mortali e per inabilità permanenti occasionati da rischi di guerra agli equipaggi delle navi mercantili requisite, noleggiate o sequestrate dallo Stato (Art. 5 decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1392 e decreto Luogotenenziale 3 aprile 1919, n. 536)	8,318,500 —	3,235,271 55
38	80-XII	Spese pel funzionamento del R. commissario straordinario per l'esercizio del porto di Napoli (Decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 839)	22,500 —	1,333 31
39	80-XIII	Spese pel funzionamento del R. commissario straordinario per l'esercizio del porto di Civitavecchia (Decreto Luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 994)	7,500 —	2,210 55
40	80-XIV	Spese pel funzionamento del R. commissario straordinario, provveditore al porto di Venezia (Decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 96)	15,000 —	—
		Spese per servizi marittimi.		
41	80-XV	Premi di assicurazione dei piroscafi viaggianti in servizio sovvenzionato contro i persistenti rischi dipendenti dal cessato stato di guerra	400,000 —	90,892 60
42	80-XVI	Liquidazione definitiva dei danni occorsi per sinistri di guerra a piroscafi appartenenti a linee sovvenzionate dallo Stato	1,316,500 —	1,175,013 30
42-*bis*	80-XVII	Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio agli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto (Spese fisse)	5,000 —	—
42-*ter*	80-XVIII	Spese per funzionari in soprannumero nel ruolo organico in dipendenza della legge 5 giugno 1915, n. 598	9,000 —	—
42-IV	80-XIX	Retribuzione al personale straordinario, avventizio ed assimilato in servizio presso le capitanerie di porto	46,530 —	—
		Spese per il traffico marittimo.		
43	80-XX	Spese concernenti il traffico marittimo - Acquisto e noleggio di navi da trasporto - Spese di esercizio e per acquisto di carboni	948,034,000 —	—
44	80-XXI	Spese concernenti il traffico marittimo - Viaggi in regime di requisizione speciale di piroscafi sovvenzionati dallo Stato	25,000,000 —	—
45	80-XXII	Spese per il funzionamento della Direzione generale del traffico marittimo (Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1917, n. 1306)	100,000 —	141,567 29
46	80-XXIII	Spese pel funzionamento della Commissione arbitrale per la decisione delle controversie relative a requisizioni, sequestri, noleggi e assicurazioni di navi di bandiera nazionale (Decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844)	3,000 —	—
		Spese per l'esercizio della navigazione libera.		
46-*ter*	80-XXIV	Personale	1,000,000 —	—
46-IV	80-XXV	Forniture, spese ed acquisti	1,033,000 —	—
46-V	80-XXVI	Noleggi	200,000 —	—
46-VI	80-XXVII	Assicurazione contro i rischi marittimi	300,000 —	—
		Spese per l'aeronautica.		
46-VII	80-XXVIII	Retribuzioni e paghe al personale straordinario	100,000 —	—
46-VIII	80-XXIX	Spese per materiale e naviglio aereo	3,000,000 —	—
46-IX	80-XXX	Spese per lavori di edilizia, trasformazione e miglioramento di opere esistenti, costituzione di rotte aeree terrestri e marittime ed organizzazioni di linee aeree sperimentali	825,000 —	—

N. dei capitoli del Ministero trasporti	N. dei capitoli del Ministero della industria, commercio e lavoro	DENOMINAZIONE	Competenza 1919-920	Residui accertati col consuntivo 1918-919
		(*Capitoli aggiunti*). Marina mercantile.		
47	121	Spese d'impianto del soppresso Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari	—	65,120 90
48	122	Sovvenzione alla Società veneziana di navigazione a vapore per il servizio tra Venezia e Calcutta	—	600,233 40
49	123	Sovvenzione alla Società di navigazione « La Veloce » per il servizio fra Genova e l'America centrale (Legge 13 giugno 1910, n. 306 e legge 29 maggio 1913, n. 500)	—	862,247 02
50	124	Spese per assistenza e rimpatrio degli equipaggi di navi mercantili affondate per atto di ostilità del nemico	—	756,537 17
51	125	Concorso dello Stato nelle spese per l'impianto e l'esercizio di apparecchi radiotelegrafici sui piroscafi della Società di navigazione « Sicilia »	—	43,304 78
53	126	Sistemazione, ricostruzione e nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria o negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908	—	20,000 —
54	127	Costruzione di edifici ad uso delle capitanerie di porto	—	122,373 55
55	128	Fondo a disposizione per arredamenti delle capitanerie di porto	—	79,517 85
56	129	Retribuzione al personale avventizio delle capitanerie di porto	—	34,264 96

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro: LUZZATTI. *Il ministro dei lavori pubblici*: DE NAVA.

Il ministro dell'industria, commercio e lavoro: FERRARIS.

Tabella B.

TABELLA dei capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari per l'esercizio finanziario 1919-920 che sono trasferiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio stesso.

N. dei capitoli del Ministero dei trasporti	N. dei capitoli del Ministero dei lavori pubblici	DENOMINAZIONE	Stanziamento in conto competenza	Stanziamento in conto residui
		Elettrificazione delle ferrovie.		
46-*bis*	177-*bis*	Spesa in dipendenza del R. decreto 25 agosto 1919, n. 1582, per l'esecuzione dei lavori occorrenti alla elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato od in corso di costruzione	60,000,000 —	—
		Costruzione di strade ferrate.		
46-X	178	Costruzione di strade ferrate dipendenti dalle leggi 21 luglio 1911, nn. 846 e 848; 13 aprile 1911, n. 258; 19 luglio 1909, n. 518; 12 luglio 1908, n. 444 e precedenti (Tabella *C* annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297); dalla legge 26 giugno 1913, n. 764, articolo 6; dai Regi decreti 1° novembre 1914, n. 1244 e 1° aprile 1915, n. 426 e dal decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1503 (Spesa ripartita)	44,800,000 —	64,129,615 53
46-XI	179	Compensi per maggiori servizi prestati dal personale dell'Amministrazione centrale e del genio civile nell'interesse delle costruzioni ferroviarie	100,000 —	12,437 80
46-XII	181	Spese per studi, progetti, direzione e sorveglianza delle nuove costruzioni ferroviarie	8,000,000 —	739,104 19
46-XIII	181-*bis*	Studi e progetti per ferrovie nel Trentino e nella Venezia Giulia	1,000,000 —	—

N. dei capitoli		DENOMINAZIONE	Stanziamento	
del Ministero dei trasporti	del Ministero dei lavori pubblici		in conto competenza	in conto residui
52	257	Costruzione della ferrovia da Domodossola ad Iselle e costruzione in stazione di Domodossola o di Iselle dei locali ed alloggi da porsi a disposizione delle Amministrazioni svizzere ed impianto del servizio di trazione nella stazione di Iselle (Art. 2 della legge 20 luglio 1900, n. 268 e legge 8 luglio 1903, n. 310)		582,937 01 Capitolo aggiunto afferente spese residue

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: LUZZATTI. *Il ministro dei lavori pubblici*: DE NAVA.
Il ministro dell'industria, commercio e lavoro: FERRARIS.

Tabella C.

TABELLA delle assegnazioni dello stato di previsione del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari per l'esercizio finanziario 1919-920 che si reintegrano ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa delle ferrovie dello Stato per l'esercizio medesimo ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 21 marzo 1920, n. 304.

N. dei capitoli		DENOMINAZIONE nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato	Stanziamento	
del Ministero dei trasporti	dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato		in conto competenza	in conto residui
28-XVIII parte	1	Personale	275,000 —	—
28-XIX	2	Forniture, spese ed acquisti	18,500 —	—
28-XX	38	Contributo al fondo pensioni e sussidi	17,500 —	—
28-XXI	62	Annualità dovuta al tesoro per interessi e ammortamenti	20,000 —	—
28-XVIII parte	40-*bis*	Erogazione ritenute al personale	25,000 —	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: LUZZATTI. *Il ministro dei lavori pubblici*: DE NAVA.
Il ministro dell'industria, commercio e lavoro: FERRARIS.

Il numero 541 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli del tesoro e delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzato l'acquisto, l'adattamento e l'arredamento di un immobile da adibirsi a sede della R. Legazione a Cristiania, per una spesa complessiva di corone norvegesi 360,000 e di Lit. 200,000, oltre l'assunzione da parte del R. Governo di un mutuo ipotecario che grava lo stabile per corone norvegesi 90,000, al tasso d'interesse del 5 0[0 annuo, da estinguere con pagamenti semestrali di corone 2500 ciascuno, dal 1° giugno 1920 al 1° dicembre 1922, data in cui dovrà pagarsi totalmente la somma residua.

Art. 2.

Con decreti del ministro del tesoro saranno, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, stanziate in appositi capitoli le somme necessarie per il pagamento delle spese e per l'estinzione del mutuo di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Per tutti gli atti riguardanti le spese di cui si tratta è data facoltà di derogare dalle norme vigenti in materia di contabilità e di opere pubbliche nonchè dalla legge 26 luglio 1888, n. 5594.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 548 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti la legge 17 luglio 1910, n. 520, per la instituzione di una Cassa di maternità e il decreto-legge 17 febbraio 1917, n. 322, che modifica la legge predetta:

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge e del decreto predetti approvato con decreto Luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1071;

Veduti i decreti Luogotenenziali 10 gennaio 1918, n. 61, e 27 marzo 1919, n. 601, coi quali la Cassa nazionale di maternità fu autorizzata a concedere temporaneamente un sussidio straordinario rispettivamente di lire dieci e di lire venti in aggiunta al sussidio normale di lire quaranta;

Veduta la deliberazione 24 febbraio 1920 con la quale il Comitato amministratore della Cassa nazionale di maternità esprime il voto che la Cassa sia autorizzata a concedere temporaneamente un sussidio straordinario di lire sessanta in aggiunta a quello normale di lire quaranta, provvedendo a questo maggiore onere con gli avanzi degli esercizi annuali;

Considerato che la gestione della Cassa presenta avanzi che consentono di accogliere il voto predetto;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nei limiti degli avanzi netti di esercizio già verificatisi e di quelli che si verificheranno e fino a nuova disposizione la Cassa nazionale di maternità è autorizzata a concedere, in aggiunta al sussidio normale di lire quaranta stabilito dalla legge che la disciplina, un sussidio straordinario di lire sessanta per ogni parto o aborto che avvenga dopo il trentesimo giorno da quello della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 548 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 aprile 1920, n. 431;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1919-920 sono introdotte le variazioni di cui alle unite tabelle, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 11 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Tabella A.

Maggiori stanziamenti nello stato di previsione dell'entrata del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1919-920.

Cap. n. 11. Concorso nelle spese di vitto e alloggio fornito agli emigranti e al personale di governo negli asili o nelle stazioni sanitarie sia a terra che a mare - Ricuperi vari (da reintegrare al capitolo relativo della spesa)	1,850,000 —
	1,850,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri: NITTI.

Tabella B.

Maggiori stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1919-920.

Cap. n. 9. Moduli e registri per uso d'ufficio (spese di stampa e di acquisto)	10,000 —
Cap. n. 10. Biblioteca ed abbonamento a riviste e giornali per il Commissariato e per gli Ispettorati	2,000 —
Cap. n. 12. Manutenzione di edifici e locali adibiti ai servizi dell'emigrazione (macchinari, attrezzi, ecc., tasse correnti ed arretrate)	20,000 —
Cap. n. 13. Spese casuali ed eventuali	3,000 —
Cap. n. 20. Sussidi ad Istituzioni di patronato per gli emigranti nel Regno - Rimborso di spese ai Comitati comunali e mandamentali per l'emigrazione	60,000 —
Cap. n. 21. Servizio di informazioni e di assistenza alla frontiera - vigilanza e repressione dell'emigrazione clandestina - Indennità, compensi e missioni speciali - informazioni riservate	120,000 —
Cap. n. 23. Spese di missione e di comando ai funzionari del Commissariato, degli Ispet-	

torati e ad altri funzionari pubblici e delegati speciali per missioni compiute nell'interno del Regno e presso l'Ufficio centrale	25,000 —
Cap. n. 23. Ricoveri, asili provvisori, stazioni sanitarie speciali per gli emigranti nei porti d'imbarco (affitto di stabili e piroscafi, spese di adattamento, arredamento e funzionamento, indennità al personale e compensi vari)	1,500,000 —
Cap. n. 37. Spese di primo stabilimento, trasferimento, di missione e indennità di residenza agli ispettori ed addetti dell'emigrazione nei paesi transoceanici	30,000 —
Cap. n. 38. Spese relative pel funzionamento degli Uffici degli ispettori ed addetti dell'emigrazione nei paesi transoceanici	25,000 —
Cap. n. 46. Spese di missione e trasferte, di primo stabilimento, di trasferimento e indennità di residenza agli ispettori, addetti dell'emigrazione, corrispondenti del Commissariato in Europa ed altri paesi	30,000 —
Cap. n. 47. Spese di missione dei Regi consoli, funzionari del Commissariato e di altri incaricati speciali in Europa ed altri paesi . .	25,000 —
	1,850,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri: NITTI.

Il numero 552 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di adottare nuovi provvedimenti a favore dei concessionari di linee automobilistiche per far fronte al nuovo ingente aumento del costo della benzina, dei lubrificanti, delle gomme e dei pezzi di ricambio;

Visti i decreti Luogotenenziali 30 maggio 1915, numero 834, 25 maggio 1916, n. 642, 20 settembre 1917, n. 1649, 17 aprile 1918, n. 559, 13 marzo 1919, n. 506 e il decreto Reale 8 gennaio 1920;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà a tutti indistintamente i concessionari di linee automobilistiche di aumentare sino ad un massimo di centesimi cinque per viaggiatore chilometro le tariffe attualmente in vigore e regolarmente autorizzate per ogni singolo servizio.

Art. 2.

Il detto aumento generale è del tutto distinto e indipendente dagli altri aumenti di tariffe autorizzati coi precedenti succitati Nostri decreti e che seguiteranno ad essere applicati, caso per caso, dalla Commissione speciale nominata in base all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915. L'aumento stesso ha inoltre carattere puramente provvisorio e potrà essere, linea per linea, ridotto o totalmente soppresso a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, con preavviso di almeno 30 giorni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Marciano della Chiana (Arezzo).

SIRE!

Una inchiesta disposta sull'amministrazione comunale di Marciano della Chiana ha messo in luce gravi irregolarità amministrative e contabili e l'abbandono dei pubblici servizi.

La Giunta municipale non ha dimostrata capacità ed energia nella risoluzione dei vari problemi comunali; non ha saputo richiamare al dovere il segretario, pur essendo notoria la sua negligenza e la scorrettezza della sua condotta; non si è preoccupata di controllare il servizio contabile, che procede nel maggior abbandono ed irregolarmente.

Infatti i consuntivi si arrestano al 1911 e quelli degli anni successivi non sono stati neppure resi dal tesoriere; i mandati di pagamento vengono emessi ed estinti confusamente ed in violazione alle norme di legge; tutti i registri prescritti vengono tenuti nel maggior disordine, al punto che il registro delle deliberazioni della Giunta municipale si arresta al 23 maggio 1915, e da quella data non venne trascritto alcun verbale.

Contestati gli addebiti all'amministrazione con l'obbligo di rimuoverli nel perentorio termine di un mese, si ottenne dal sindaco promessa di regolarizzare gli atti e di eliminare gli inconvenienti lamentati.

Ma un commissario inviato successivamente nel Comune, per verificare se si fosse provveduto dall'Amministrazione nei sensi richiesti, ha riferito che le cose trovansi allo stesso punto di prima.

Intanto la Giunta municipale, con il pretesto che non è in grado di affrontare il problema dell'aumento degli stipendi agli impiegati comunali o di trasformare le condotte sanitarie a cura piena in condotte residenziali, ha rassegnato le dimissioni, ed il Consiglio ne ha preso atto, senza poter procedere alla nomina dei successori, perchè tutti i consiglieri presenti all'adunanza hanno dichiarato di non voler assumere la carica di assessori, mentre gli assenti nè sono adatti nè sono disposti a costituire una nuova amministrazione od a concorrere nella costituzione di essa.

In tali circostanze, il prefetto ha dovuto assicurare il funzionamento dell'azienda municipale con la nomina di un commissario prefettizio, ed ora si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'udienza del 23 febbraio, lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Marciano della Chiana, in provincia di Arezzo, è sciolto.

Art. 2

Il signor rag. Amedeo Pennesi è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 25 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Badia Polesine (Rovigo).

SIRE!

In seguito alle dimissioni presentate da sedici consiglieri del comune di Badia Polesine, su venti assegnati per legge, il Consiglio ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile provvedere a breve scadenza alla ricostituzione della normale rappresentanza, e dovendosi risolvere taluni problemi, per i quali occorrono poteri più larghi che siano quelli del commissario prefettizio, cui è affidata la temporanea gestione dell'azienda municipale, si rende necessario, come ha ritenuto pure il Consiglio di Stato nell'adunanza del 15 marzo, lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Badia Polesine, in provincia di Rovigo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Federico Palmieri è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a S. M. il Re, in udienza del 25 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Corbola (Rovigo).

SIRE!

In seguito alle dimissioni presentate da diciannove consiglieri del comune di Corbola, su venti assegnati per legge, il prefetto ha dovuto provvedere alla provvisoria amministrazione con un suo commissario; ed ora, allo scopo di conferirgli più larghi poteri per la sistemazione, particolarmente delle finanze, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 15 marzo, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla provvisoria gestione dell'azienda municipale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Corbola, in provincia di Rovigo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Giuseppe Veronese è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 28 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Belluno.

SIRE!

In seguito al risultato delle elezioni politiche, la Giunta municipale di Belluno rassegnò le dimissioni ed il Consiglio dopo averle accettate deliberò, a sua volta, di dimettersi in massa.

Non essendo possibile, a breve scadenza, la ricostituzione della normale rappresentanza ed essendo necessario accordare più ampi poteri al commissario prefettizio, incaricato della provvisoria amministrazione del Comune, si rende necessario, come ha proposto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 15 marzo, lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un R. commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Belluno è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Ettore Maiorca è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1920

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 28 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Calitri (Avellino).

SIRE!

Sui venti consiglieri assegnati al comune di Calitri, due sono morti ed undici hanno di recente rassegnate le dimissioni; gli altri sette, che sin dall'inizio si erano disinteressati dell'amministrazione, ad analoga interpellanza rivolta loro dal commissario inviato sul luogo dal prefetto, risposero declinando ogni ingerenza negli affari del Comune.

In tale situazione, determinata precipuamente dalla scarsa coesione esistente fra i vari elementi che componevano il Consiglio e dalla sfiducia che a mano a mano era andata diffondendosi tra la popolazione verso la rappresentanza elettiva, per l'abbandono in cui erano lasciati i pubblici servizi, occorre far luogo, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato in adunanza del 15 corrente, allo scioglimento del Consiglio, per affidare la gestione della civica azienda ad un commissario straordinario.

Al che provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Calitri, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. rag. Nicola D'Avanzo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 568;

Veduto il decreto Ministeriale 3 aprile 1920, col quale furono stabiliti gli attuali saggi d'interesse da corrispondere sui buoni ordinari del tesoro;

Veduto il decreto Reale 8 aprile 1920, n. 404, col quale è data facoltà al ministro del tesoro di fissare con suoi decreti l'ammontare dell'abbuono da concedersi agli acquirenti dei buoni triennali e quinquennali all'atto dell'emissione;

Veduto il decreto Ministeriale 11 aprile 1920 col quale è concesso l'abbuono agli acquirenti dei buoni triennali e quinquennali nella misura rispettiva di L. 1,50 e di L. 3;

Decreta:

Art. 1.

L'interesse dei buoni ordinari del tesoro, sarà corrisposto anticipatamente nelle seguenti misure:

Per i buoni con scadenza da tre a cinque mesi nella misura di lire cinque per cento in ragione annua.

Per i buoni con scadenza da sei ad otto mesi nella misura di lire cinque e centesimi settantacinque per cento in ragione annua.

Per i buoni di scadenza da nove a dodici mesi nella misura di lire sei per cento in ragione annua.

Art. 2.

L'ammontare dell'abbuono concesso agli acquirenti dei buoni poliennali è fissato nella misura di lire quattro e cinquanta per cento per i quinquennali e di lire due e venticinque per cento per i triennali.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, avranno effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 9 maggio 1920.

Il ministro: LUZZATTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Comunicato.

Con Regio decreto 1° aprile u. s. sono stati nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Pavia pel triennio 1919-1921, i signori prof. Gino Pollacci e prof. Giovanni Vacchelli in sostituzione dei signori comm. ing. Briosi e comm. prof. Lorini, deceduti.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 10 maggio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79.89	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	85.61	—

Corso medio dei cambi

del giorno 10 maggio 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 127,70 — Londra 77,95 — Svizzera 353,00 — Spagna . . . — New York 20.12 — Oro 309.06.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 4 settembre 1919:

Piazza cav. Arturo, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio a decorrere dal 16 settembre 1919, e inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 7 settembre 1919:

Asinari di San Marzano conte Amedeo, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio a decorrere dall'8 settembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Nappo Raffaele, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio a decorrere dall'8 settembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 4 settembre 1919:

Manchi cav. Saverio, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 6 settembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 7 settembre 1919:

Piccoli cav. Francesco, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dall'8 settembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 4 settembre 1919:

Siccoli cav. Bruno, tenente colonnello, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio dal 1° settembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Fedele cav. Ernesto, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 16 settembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 4 settembre 1919:

Guastalla cav. Guglielmo, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio a decorrere dal 6 settembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Corpo di amministrazione.

Con R. decreto del 17 luglio 1919:

Leonesi Vincenzo, capitano amministrazione, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio a decorrere dal 1° agosto 1919, ed inscritto nella riserva.

PROMOZIONI E NOMINE STRAORDINARIE PER MERITO DI GUERRA.

Con R. decreto del 29 febbraio 1920:

Della Rocca Nicola, capitano — La promozione a capitano conferitagli per anzianità con decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915 deve considerarsi conferitagli straordinariamente per merito di guerra.

Sottotenente di complemento cavalleria nominato sottotenente in servizio permanente:

Minutoli Tegrini Eugenio.

Sottotenente di complemento cavalleria nominato sottotenente in servizio attivo permanente:

Autenrieth Carlo.

Morelli Vincenzo, sottotenente complemento genio. — È confermata la sua promozione provvisoria per merito di guerra al grado di tenente di complemento del genio.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con Regio decreto 26 febbraio 1920:

Sailer cav. Emilio, tenente generale, collocato a disposizione per ispezioni, dal 20 febbraio 1920.

Odetti di Marcorengo cav. Fabrizio, tenente generale, esonerato dall'incarico di ispettore del servizio ippico nel Ministero guerra, dal 10 marzo 1920.

Con R. decreto del 29 febbraio 1920:

Mozzoni cav. Pietro, maggiore generale, l'aspettativa per infermità temporanee statagli concessa con decreto 25 novembre 1919, deve considerarsi concessagli per infermità temporanee dipendenti da cause di servizio.

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Tesoro

Conto riassuntivo del tesoro al 29 febbraio 1920.

	AL 30 giugno 1919	AL 29 febbraio 1920	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	919,923,324 40	2,291,387,442 59	+ 1,371,464,118 19
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	11,959,422,677 90	(1) 16,542,124,785 46	+ 4,582,702,107 56
Insieme	12,879,346,002 30	18,833,512,228 05	+ 5,954,166,225 75
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	30,208,638,435 02	32,561,949,656 12	— 2,353,311,221 10
Situazione del Tesoro	— 17,329,292,432 72	— 13,728,437,428 07	+ 3,600,855,004 65

(1) In questa somma sono comprese L. 162,013,955 depositate nella Cassa depositi e prestiti a garanzia di biglietti di Stato, e L. 175,602,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa.

DARE **CONTO DI CASSA**

Fondo di Cassa alla chiusura dell esercizio 1918-919	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	16,558,843 14	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	903,364,481 26	
			919,923,324 40

INCASSI

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie straordinarie	993,401,540 18	5,520,388,656 34	6,513,790,196 52	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	3,180 69	172,726 38	175,907 07	
	» III. - Movimento di capitali	1,506,838,094 81	6,173,827,058 64	7,680,665,153 45	
	» IV. - Partite di giro	12,688,743 42	51,679,844 07	64,368,587 49	
		2,512,931,559 10	11,746,068,285 43	14,258,999,844 53	14,258,999,844 53
In conto debiti di tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per forniture milit.	1,226,512,511 65	9,139,760,144 10	10,366,272,655 75	
	Vaglia del Tesoro	5,036,416,717 09	19,743,527,007 29	24,779,943,724 38	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	— —	1,315,000,000 —	1,315,000,000 —	
	Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio Buoni cassa Veneta	—	13,050,000 —	13,050,000 —	
	Anticipazioni straordinarie per il cambio delle valute austro-ungariche	—	61,950,000 —	61,950,000 —	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	4,183,068 46	213,000,000 —	217,183,068 46	
	Amminist. del debito pubblico in c. c. infrutt.	—	639,462,507 09	639,462,507 09	
	Amminist. del Fondo culto in c. c. infruttifero	830,680 24	9,372,998 28	10,203,678 52	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero	54,000,000 —	1,163,000,000 —	1,217,000,000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	1,000,000 —	—	1,000,000 —	
	Altre amministrazioni in conto corr. fruttifero	—	1,022,574,876 60	1,022,574,876 60	
	Altre amministr. in conto corrente infruttifero	172,743,780 82	2,522,996,814 71	2,695,740,595 53	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	295,046,618 93	3,949,117,901 44	4,244,164,520 37	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	—	11,020,000 —	11,020,000 —	
	Somministraz. di biglietti bancari da istituti di emissione (a)	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali (legge 16 luglio 1914, n. 683)	—	—	—	
	Cassieri militari	277,198,948 12	2,730,173,956 95	3,007,372,905 07	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	85,650,378 70	1,692,664,000 —	1,778,314,378 70	
		7,153,582,704 01	44,226,670,206 46	51,380,252,910 47	51,380,252,910 47
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Valute austro-ungariche	—	12,684,000 —	12,684,000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	—	198,734,481 16	198,734,481 16	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	2,642,166 38	2,642,166 38	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	—	339,436,386 96	339,436,386 96	
	Altre Amministrazioni per pagam. da rimbors.	—	50,697,884 37	50,697,884 37	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	438,215,997 92	3,348,925,371 26	3,787,141,369 18	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. *B* alla L. 17 genn. 1897, n. 9,	—	1,045,850 —	1,045,850 —	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		438,215,997 92	3,954,166,140 13	4,392,382,138 05	4,392,382,138 05
				Totale	70,951,558,217 45

(1) Tenuto conto delle variazioni per i mesi precedenti.

AL 29 FEBBRAIO 1920 — AVERE

(b) Fondo di cassa al 29 febbr. 1920	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	861,924,884 03	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	1,429,462,558 56	2,291,387,442 59

PAGAMENTI

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive ordinarie e straordinarie	1,034,232,553 70	9,354,381,404 85	10,388,613,958 55	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	6,566,113 51	4,275,825 35	10,841,938 86	
	» III. - Movimento di capitali	17,612,622 66	136,775,364 43	154,387,987 09	
	» IV. - Partite di giro	6,183,699 76	98,112,751 59	104,296,451 35	
		1,064,594,989 63	9,593,545,346 22	10,658,140,335 85	10,658,140,335 85
	Decreti di scarico	—	4,504 03	4,504 03	
	Decreti Ministeriali di prelevamento fondi	—	—	—	
		—	4,504 03	4,504 03	4,504 03
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per fornit. militari	1,382,763,140 37	9,289,394,462 82	10,672,157,603 19	
	Vaglia del Tesoro	4,960,369,473 80	19,581,776,287 12	24,542,145,760 92	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. buoni cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. valute austro-ungariche	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero.	—	160,000,000 —	160,000,000 —	
	Amminist. del debito pubblico in c. c. infrutt.	422,959 50	340,819,786 20	341,242,745 70	
	Amminit. del Fondo culto in c. c. infruttifero.	—	2,642,166 38	2,642,166 38	
	Cassa depositi e prestiti in c. c. infruttifero	45,000,000 —	831,384,986 96	876,384,986 96	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva.	—	7,874,212 36	7,874,212 36	
	Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero	1,500,000 —	1,018,200,000 —	1,019,700,000 —	
	Altre Amministrazioni in conto corr. infruttifero	301,608,775 69	2,757,861,996 14	3,059,470,771 83	
	Incassi da regolare in conto dazi di importazione, effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	293,205,406 90	3,285,553,857 47	3,578,759,264 37	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di cassa	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro(a)	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emiss. di buoni c. c.	—	30,842,000 —	30,842,000 —	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro.	—	1,045,850 —	1,045,850 —	
	Cassieri militari	285,738,050 11	2,893,763,908 47	3,179,501,958 58	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	129,073,817 62	1,426,100,551 46	1,555,174,369 03	
		7,399,681,623 99	41,627,260,065 38	49,026,941,689 37	49,026,941,689 37
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Argento divisionale immobilizzato ai termini del D. L. 1° ottobre 1917, n. 1560	—	8,793,000 —	8,793,000 —	
	Buoni Cassa Veneta ritirati dalla circolazione e già verificati	20,000,000 —	—	20,000,000 —	
	Valute austro-ungariche ritirate dalla circolazione e già verificate	400,000,000 —	190,000,000 —	590,000,000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	92,359,700 84	805,609,895 40	897,969,596 24	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	1,261,885 01	11,064,441 14	12,326,326 15	
	Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimborsare	48,581,539 96	683,803,769 52	732,385,309 48	
	Altre Amminist. per pagamenti da rimborsare	10,823,195 35	85,219,534 10	96,042,729 45	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	956,403,585 23	5,601,163,699 06	6,557,567,284 29	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 22 novembre 1914, n. 1286	30,000,000 —	—	30,000,000 —	
	Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma	30,000,000 —	—	30,000,000 —	
		1,589,429,906 39	7,385,654,339 22	8,975,084,245 61	8,975,084,245 61
				Totale . . .	70,951,558,217 45

(a) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti. — (b) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 162,008,955 depositate nella Cassa Depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato, e L. 175,602,000 di monete divisionali d'argento immobilizzato in rappresentanza dei buoni di cassa.

SITUAZIONE DEI DEBITI E

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1919	Al 29 febbraio 1920
Buoni del Tesoro ordinari e per forniture militari	14,474,933,354 51	(1) 14,169,048,407 07
Vaglia del Tesoro	1,370,238,436 98	1,008,036,400 44
Banche — Conto anticipazioni statutarie	5,020,000,000 —	6,335,000,000 —
Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio dei buoni della Cassa dei prestiti Veneta (D. L. 27 febbraio 1919, n. 130)	27,000,000 —	40,050,000 —
Id. id. per il cambio delle valute austro-ungariche (D. L. 27 marzo 1919, n. 370)	600,000,000 —	661,950,000 —
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	450,000,000 —	507,183,068 46
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	744,680,164 21	1,048,899,925 60
Id. del Fondo culto id. id.	2,148,654 69	9,710,166 83
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	296,862,870 67	637,497,883 71
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	19,979,532 58	13,105,320 22
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	8,486,388 34	11,361,264 94
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	3,320,451,423 15	2,956,721,246 85
Incassi da regolare	379,265,866 27	1,044,671,122 27
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	4,309,255 —	3,263,405 —
Biglietti di Stato	1,867,000,000 —	1,867,000,000 —
Buoni di Cassa	251,400,000 —	262,420,000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione - RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 23 novembre 1914, n. 1286 e n. 1287 e 22 marzo 1915, n. 708	745,000,000 —	745,000,000 —
Cassieri militari	381,494,463 94	209,365,410 43
Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali e destinate a reintegro di anticipazioni della Cassa del Tesoro	55,905,000 —	25,063,000 —
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	189,463,024 68	412,603,034 30
Totale	30,208,638,435 02	32,561,949,656 12

(1) In questa cifra sono compresi i buoni ordinari versati in sottoscrizione al 6° prestito nazionale e in corso di regolazione contabile.

CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1919	Al 29 febbraio 1920
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	158,745,550 —	(1) 158,745,550 —
Argento divisionale immobilizzato in rappresentanza dei buoni di cassa . .	166,809,000 —	175,602,000 —
Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circolazione e già verificati ai 31 maggio 1919	22,000,000 —	42,000,000 —
Valute austro-ungariche ritirate dalla circolazione e già verificate al 31 luglio 1919	150,000,000 —	727,316,000 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare . .	198,834,291 05	898,069,406 13
Id. del Fondo pel culto id id.	19,768,564 14	29,452,723 91
Cassa depositi e prestiti	228,523,036 69	621,471,959 21
Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914 n. 1028 e 23 novembre 1914 n. 1286	316,794,397 72	346,794,397 72
Amministrazioni varie	82,724,824 [illegible]8	128,069,669 76
Ministero della guerra:		
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (legge 17 luglio 1910 n. 511, art. 12)	[illegible] —	10,000,000 —
Ministero della marina:		
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (legge 20 giugno 1909 n. 366, art. 1)	23,500,000 —	23,500,000 —
Ministero dei lavori pubblici:		
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (legge 12 luglio 1912, n. 772, e 21 luglio 1911, n. 835)	40,696,000 —	33,446,[illegible] —
Ministero delle colonie:		
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511)	1,[illegible] —	1,050,000 —
Colonia eritrea in conto corrente infruttifero (legge 5 aprile 1918, n. 138) .		
Colonia della Somalia italiana (id. id.	—	—
Indennità cinese (legge 18 giugno 1911, n. 54[illegible])	12,211,474 92	12,211,474 92
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	10,317,549,483 31	12,086,698,965 75
Diversi	175,576,493 21	1,171,433,293 06
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli	4,309,255 —	3,263,405 —
Società concessionaria ferrovie (R. decreto 23 novembre 1914, n. 1287) . . .	30,330,307 18	43,000,000 —
Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma	—	30,000,000 —
Totale	11,959,422,677 90	16,542,124,785 46

Oltre il fondo di cassa, esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:

A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato, che al 29 febbraio 1920 ascendeva a L. 24,283,808.32

B) quelle delle altre contabilità speciali, che alla stessa data, era di L. 987,874,755.99.

(1) In questa somma sono compresi i buoni ordinari versati in sottoscrizione del VI prestito nazionale e in corso di regolare contabilità.

Incassi di bilancio verificatosi presso le tesorerie del Regno nel mese di febbraio 1920 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1919-920 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di febbraio 1920	Mese di febbraio 1919	DIFFERENZA nel 1920	Da luglio 1919 a tutto febbraio 1920	Da luglio 1918 a tutto febbraio 1919	DIFFERENZA nel 1920
Entrata ordinaria.						
CATEGORIA I. - *Entrate effettive*						
Redditi patrimoniali dello Stato	2,008,384 56	1,656,836 14	+ 351,548 42	14,306,868 50	15,339,596 32	— 1,032,727 82
CONTRIBUTI – Imposte dirette – Fondi rustici e fabbricati	42,939,840 69	42.532,661 19	+ 457.179 50	179,114.929 80	176,490,977 77	+ ²) 2.623,952 03
Redditi di R. M. e vari	118,481,802 25	75,055,591 64	+ 43,426,3 0 61	464.442.387 12	323 78 ,198 29	+ ²) 140,661,188 83
Contributo centesimo guerra	17,681,863 05	40,1 5,087 74	— 22.443,224 69	154 914,640 77	163,977,249 71	— ³) 9 062.608 94
Extraprofitti di guerra	146,145,724 89	135.767,431 38	+ 10,378 293 5	601,150,843 09	460,269,817 50	+ ²) 140,880,9 5 59
Contributo straord. di guerra	4,297,616 02	4,122,361 75	+ 175,254 27	16,849,570 07	24,734,461 07	— ³) 7,884.891 —
Tasse sugli affari – Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	81.844,185 81	50,987,590 47	+ 30,856,595 34	764,585,250 16	518,298,394 91	+ ²) 246,286,855 25
Prodotto del movimento a G. e P. V.	27,691,742 58	532,826 13	+ 27,158,916 45	78,623,992 95	125,772,317 63	— ³) 47,148,324 68
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	—	—	—	2,550 —	—	+ 2,550 —
Tasse di consumo – Tassa sulla fabbric. degli spiriti dello zucchero, birra, ecc.	66,124,662 08	31,758,914 47	+ 34,365.747 61	319,792,038 38	212,516,241 18	+ ²) 107,455,797 20
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	52,707,451 27	51,691,800 99	+ 1,015.650 28	326,385,098 70	324,312,311 70	— ³) 2,927,213 —
Dazio sull'importaz. del grano	—	2,833 75	— 2,833 75	—	163,278 06	— 163,278 06
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli e Roma	6,131,166 01	9,427,137 89	— 3,295,971 88	51.870,126 56	67,903,389 69	— ³) 16,033.263 13
Privative – Tabacchi	119,100,898 59	95 951,171 86	+ 23,149,726 73	949,915.701 75	741,962,472 55	+ ²) 207,953 229 20
Sali	10,268,728 55	10,465,697 24	- 196 968 69	87,416 906 05	83,934.387 28	+ ²) 3.482 518 77
Fiammiferi e carte da giuoco	9,085,407 97	7,205,744 52	+ 1,879,663 45	76,206 638 81	61,155,329 88	+ ²) 15,051,308 93
Chinino	561,521 69	503,187 69	+ 57,334 —	3 651.546 20	4,438 596 17	— 787,049 97
Lotto	8,312,539 71	11,162,816 75	— 2,850,277 04	89 820 519 52	67,555.867 17	+ ²) 22,234,652 35
Monopolî commerciali	46,485,009 74	—	+ 46,485 009 74	181,634,505 40	—	+ 181,634,505 40
Proventi dei servizi pubblici – Poste	15,509,162 03	15,991,403 17	— 482,241 14	138,953,836 77	148,124.660 22	— 9,170,823 45
Telegrafi	5,969,869 90	4,312.714 30	+ 1,657,155 60	44.331,540 30	32,785,859 14	+ 11,545,681 16
Telefoni	2,913,426 77	1,593,572 83	+ 1,319,853 94	21.016,723 84	16.999,995 10	+ 4,016,728 74
Servizi diversi	3,808,530 —	3,218,738 68	+ 589,801 32	35,107,736 01	24,283,207 83	+ 10,824,528 18
Rimborsi e concorsi nelle spese	14 106,368 61	26,494,079 97	— 12,387,711 36	56 445,209 25	81.247,443 46	— 24,802,134 21
Entrate diverse	88,030,365 62	78,558,795 47	+ 9,471,570 15	626.815,609 13	373,727,017 38	+ ⁴) 253 088,591 75
Totale *Entrata ordinaria*	890,255,268 39	699,118,906 02	+ 191,136,362 37	5,283,534,869 13	4,054,804,100 01	+ 1,228,730,769 12
Entrata straordinaria.						
CATEGORIA I. - *Entrate effettive:*						
Rimborsi e concorsi nelle spese	936,606 31	220,640,935 34	— 219,704,329 03	103.106,613 42	435,487,103 52	— ⁵) 332,380,490 10
Entrate diverse	102,049.447 68	64,116,502 42	+ 37,932.945 26	1,126,260,210 18	583,188,134 6	+ ⁶) 543,072,075 56
Capitoli aggiunti per resti attivi	160,217 80	92,507 96	+ 7,709 84	888,503 79	1,106,609 38	— 218,105 59
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate*	3,180 69	76,326 53	— 73,145 84	175,907 07	165,197 58	+ 10,709 49
CATEGOR. III. - *Movimento di capitali.*						
Vendita di beni ed affranc. di canone	1,053,978 50	143,468 73	+ 910 509 77	50,953,861 08	2.444,666 68	+ 48,509,194 40
Accensione di debiti	¹) 1496508947 82	1,600,966,615 95	— 104,457,668 13	7 572,872,914 56	7,350.100,993 9	+ 222,771,920 77
Riscossini di crediti	13.412 43	109,782 95	— 96, 70 52	517 617 49	119.155 99	+ 398 461 50
Rimboro di somme anticip. dal Tesoro	6,441,532 12	173,650 11	+ 6.267,882 01	15,123,096 98	12,895,304 83	+ 2,227,792 15
Rimborso di somme per opere in Valona	—	—	—	—	—	—
Anticipazioni al Tesoro acceler. lavori	240.0 0 —	70,000 —	+ 170,000 —	550,000 —	260,000 —	+ 290,000 —
Partite che si compensano nella spesa	1,482,518 —	749,401 29	+ 733,116 71	10,721,084 15	6,380,925 48	+ 4,340,158 67
Prelevamenti per anticipazioni varie	—		—	—	—	—
Prelevamenti da fondi speciali	1,033.500 —	1,208,000 —	— 174,500 —	4.742.144 43	8,985,000 —	— 4,242,855 57
Prcuperi diversi	63,687 44	111.925 57	— 48,238 13	955,004 23	1,691,494 40	— 736,490 17
Capitoli aggiunti per resti attivi	518 50	903 23	— 384 73	24.229,400 53	2 6.0 5 72	+ 23,903,354 81
Totale *Entrata straordinaria*	1,609,987,547 29	1,888,450,020 08	— 278.472,472 79	8,911,096,387 91	8,403,060 631 99	+ 508,035,755 92
CATEGORIA IV. - *Partite di giro*	12,688,743 42	9,843,941 29	+ 2,844,802 13	64,368,587 49	52,785,274 63	+ 11,583,312 86
	2,512,931,559 10	2,597,422,867 39	— 84,491,308 29	14258,999,844 53	12510,650,006 63	+ 1,748,349,837 90

(1) Di cui L. 1.486.000.000 versate in sottoscrizione al VI Prestito nazionale e L. 10.508.947,82 per buoni poliennali.
(2) Maggiori accertamenti.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di febbraio 1920 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1919-920 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di febbraio 1920	Mese di febbraio 1919	DIFFERENZA nel 1920	Da luglio 1919 a tutto febbraio 1920	Da luglio 1918 a tutto febbraio 1919	DIFFERENZA nel 1920
Ministero del tesoro e servizi per la l'assistenza militare e pensioni di guerra . .	182,776,656 22	187,275,817 87	— 4,499,161 65	2,154,309,111 73	2,344,580,648 88	— 7) 190,271,537 15
Id. delle finanze	50,804,949 81	46,593,215 06	+ 4,211,734 75	391,137,843 32	285,207,985 29	+ 105,929,858 03
Id. di grazia e giustizia . . .	7,134,427 91	8,329,714 94	— 1,195,287 03	60,416,567 29	43,027,203 53	+ 17,419,363 76
Id. degli affari esteri	4,886 086 43	3,724,246 30	+ 1,161,840 13	19,586,368 35	17,671,987 09	+ 1,914,381 26
Id. dell'istruzione pubblica	76,793,725 72	54'005,271 22	+ 22,788,454 50	425,551,357 37	260,836,907 11	+ 164,714,450 26
Id. dell'interno e per i profughi di guerra	34,620,511 24	41,842,579 76	— 7,222,068 52	262,861,241 77	431,330,524 16	— 8) 168,469,282 39
Id. dei lavori pubblici	36,084,515 49	17,943,999 45	+ 18,140,516 04	304,908,379 35	99,097,003 —	+ 205,811,376 35
Id. delle poste e dei telegrafi	24,050,345 24	20,666,711 01	+ 3,383,634 23	230,595,621 90	152,084,529 —	+ 78,511,092 90
Id. della guerra e delle armi e munizioni	501,501,972 22	1,340,444,331 98	— 838,942,359 76	5,540,956,806 57	9,145,528,704 43	— 3,604,571,897 86
Id. della marina	88,854,680 49	117,891,378 55	— 29,036,698 06	739,109,303 15	763,816,531 20	— 24,707,228 05
Id. delle colonie	330,670 84	1,54[illegible],518 55	— 1,211,847 71	167,224,365 62	141,681,906 97	+ 25,542,458 65
Id. dell'agricoltura	3,604,778 71	3,227,636 48	— 377,142 23	28,695,098 01	20,080,585 70	+ 8,614,512 31
Id. industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti	17,663,080 05	22,077,187 91	— 4,414,107 86	83,651,546 58	36,884,660 58	+ 46,766,886 —
Id. trasporti	13,078,066 90	7,033,567 79	+ 6,044,499 11	78,386,677 86	33,071,796 95	+ 45,314,880 91
Id. ricostituz. terre liberate .	22,410,522 36	39,752,307 16	— 17,341,784 80	170,720,046 98	39,752,[illegible]07 16	+ 8) 130,967,739 82
Totale pagamenti di bilancio .	1,064,594,989 63	1,912,350,484 03	— 847,755,494 40	10,658,140,335 85	13,814,653,281 05	— 3,156,512,945 20
Decreti di scarico	—	—	—	4,504 03	1,613 99	+ 2,890 04
Decreti prelevamento fondi	—	—	—	—	—	—
Totale pagamenti . . .	1,064,594,989 63	1,912,350,484 03	— 847,755,494 40	10,658,144,839 88	13,814,654,895 04	— 3,156,510,055 16

(3) Minori accertamenti.

(4) Maggiori incassi in conto entrate eventuali diverse e per vendita di oggett fuori d'uso.

(5) Minori rimborsi dalle Amministrazioni dello Stato e Amministrazioni diverse delle spese per il traffico marittimo fatte per loro conto coi fondi del bilancio del Ministero dei trasporti.

(6) L'aumento deriva principalmente dal ricavo della vendita dei materiali diversi di guerra non più necessari ai bisogni dello Stato e da ricuperi di somme inscritte in bilancio nella parte straordinaria delle spese effettive.

(7) Le spese di bilancio proprie del tesoro sono in aumento e quelle per i servizi dell'assistenza militare e le pensioni di guerra in diminuzione per la cessazione di assegni alle famiglie dei richiamati. La diminuzione esposta rappresenta la differenza fra le minori spese dei servizi dell'A. M. e P. G. e le maggiori spese del bilancio proprio del tesoro.

(8) La diminuzione è apparente perchè trova riscontro, per altri 130 milioni, nell'aumento che si verifica sul bilancio del Ministero per le terre liberate istituito nel febbraio del 1919. Nel periodo anteriore le spese per i profughi di guerra e la ricostituzione delle terre invase e liberate gravarono sul bilancio del Ministero dell'interno.

Roma, 20 marzo 1920.

Per il direttore capo della divisione V
VITTORIO MARINI.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 42).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50 %	570431	87 50	Morini *Sesto* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Bordoni Giuseppina ved. Morini, dom. in Alluvioni-Cambio (Alessandria)	Morini *Giovanni* fu Luigi, minore, ecc., come contro
»	592442	336 —	Venturini *Antonietta* di Silvio, minore, sotto la patria potestà del padre e sotto la curatela di Battini Ulrico fu Ernesto, dom. a Pontremoli (Massa)	Venturini *Maria Antonietta* di Silvio, ecc., come contro
»	386460	280 —	Giustiniani *Giovanna Ernesta Maria* fu Domenico Ottone, moglie di Guerra Giuseppe, dom. in Solopaca (Benevento). Vincolata per dote	Giustiniani *Maria Caterina Giovanna Ernesta* fu Domenico Ottone, ecc., come contro
»	611842	105 —	Scarpino Marietta di Filippo, *nubile*, dom. a Cagli (Pesaro)	Scarpino Marietta di Filippo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, ecc., come contro
Consolidato 5 %	81545	60 —	Caniglia *Giuditta* di Nicola, moglie di *Corriero* Pasquale, dom. in Casoli (Chieti)	Caniglia *Maria Giuditta* di Nicola, moglie di *Torriero* Pasquale, ecc., come contro
3.50 % »	386769 558216	73 50 35 —	*Miraglio* Maria fu Giovanni Battista, minore, sotto la tutela di Ferrero Giuseppe di Giovanni Maria, dom. a Valdieri (Cuneo)	*Miraglia* Maria, ecc., come contro
»	201022	56 —	*Miraglio* Maria fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Ferrero Marta ved. di *Miraglio* Giovanni Battista, dom. in Valdieri (Cuneo)	*Miraglia* Maria fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Ferrero Marta, ved. di *Miraglia* Giovanni Battista, ecc., come contro
Consolidato 5 %	52562	565 —	Strada Max fu *Gino*, minore, sotto la patria potestà della madre Bernasconi Lea ved. di Gino Strada e moglie in seconde nozze di Lanzoni Umberto, dom. a Bologna	Strada Max fu *Giovanni Gino*, minore, ecc., come contro
3,50 %	745771	332 50	Nicola Matilde di Ferruccio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Busca (Torino). Con usufrutto vitalizio a Nicola Ferruccio fu *Giuseppe*	Intestata come contro Con usufrutto vitalizio a Nicola Ferruccio fu *Francesco-Giuseppe*
Consolidato 5 %	017222	20 —	*Calzo* Giovanni di Salvatore, dom. a Roma. Vincolata	*Calso* Giovanni di Salvatore, ecc., come contro
3,50 %	282177	70 —	Borello *Margherita* di Michele, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Borgo San Dalmazzo (Cuneo)	Borello *Orsola Margherita* di Michele, minore, ecc., come contro
»	433968	28 —	*Curti* Emilio di Ernesto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino	*Curto* Emilio di Ernesto, minore, ecc., come contro
»	516530	42 —	*Curti* Emilio Stefano di Ernesto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino	*Curto* Emilio Stefano di Ernesto, minore, ecc., come contro
P. N. 5 %	2939	Cap. 16,500 Rend. 825	de Laurentiis Rosa fu *Nicola*, moglie di Monzillo Giuseppe, dom. a Napoli	de Laurentiis Rosa fu *Michele*, moglie, ecc., come conrto

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 marzo 192?.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TOMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*